

STATUTO

della Fondazione per la Ricerca e l'Innovazione

Art. 1 - Costituzione della Fondazione

1. Per iniziativa dell'Università degli Studi di Firenze è costituita la Fondazione per la Ricerca e l'Innovazione; essa è regolamentata dal presente Statuto e dalle leggi in materia.

2. La Fondazione ha sede legale in Firenze.

Art. 2 – Soci

1. Assumono la qualifica di Soci Fondatori l'Università di Firenze, che ha il ruolo di Socio Promotore, e gli Enti e Istituzioni che sottoscrivono il presente atto. L'adesione alla Fondazione in qualità di Socio Fondatore è a tempo indeterminato.

2. Possono aderire alla Fondazione, previo gradimento della stessa pronunciato in sede di consiglio di amministrazione, in conformità alle regole del suo statuto, enti ed amministrazioni pubbliche e soggetti privati che, condividendo le finalità della Fondazione, contribuiscono alla realizzazione dei suoi scopi con il versamento di un contributo annuale, nella misura deliberata dal Consiglio di Amministrazione, secondo quanto previsto dall'art. 11, o con la fornitura di servizi nella misura determinata in apposita convenzione. Tali soggetti assumono la qualifica di Soci Sostenitori Istituzionali.

3. Possono altresì chiedere di aderire alla Fondazione in qualità di Soci Partecipanti gli enti e le amministrazioni pubbliche e i soggetti privati che contribuiscono in via non continuativa alla realizzazione degli scopi della Fondazione con mezzi e con risorse, nella misura stabilita dal Consiglio di Amministrazione secondo quanto previsto all'art. 11.

4. La qualifica di Soci Partecipanti e di Soci Sostenitori Istituzionali è temporanea per la durata del loro contributo.

5. I Soci Sostenitori Istituzionali e i Soci Partecipanti possono in ogni momento recedere dalla Fondazione fermo restando il dovere di adempimento delle obbligazioni assunte e previo preavviso in forma scritta di almeno sei mesi.

6. Il Consiglio di Amministrazione, su proposta del Presidente, decide, con deliberazione assunta con il voto favorevole della maggioranza dei suoi membri, l'esclusione dei Soci diversi dai Soci Fondatori, per grave e reiterato inadempimento dei doveri e degli obblighi previsti nel presente Statuto e nei regolamenti attuativi.

7. Sia in caso di recesso, che in caso di esclusione, i soci non possono ripetere i contributi versati, né far valere alcun diritto sul patrimonio della Fondazione.

Art. 3 – Finalità

1. La Fondazione non ha fini di lucro, e ha lo scopo di realizzare, in sintonia con le strategie e la programmazione dei Soci Fondatori e degli interessi del territorio toscano, con particolare riguardo all' area di Firenze, Prato e Pistoia, attività strumentali e di supporto della ricerca scientifica e tecnologica e della formazione avanzata dell'Università di Firenze, con specifico riguardo:

- a. al sostegno finanziario per la realizzazione di strutture, acquisto attrezzature, acquisizione di risorse umane e materiali per lo sviluppo di programmi di ricerca; -----
 - b. al supporto di attività di cooperazione scientifica e culturale; -----
 - c. alla realizzazione e gestione di strutture di servizio per la ricerca e il trasferimento dei risultati della ricerca; -----
 - d. alla promozione e attuazione di iniziative sul territorio, a sostegno del trasferimento dei risultati della ricerca per lo sviluppo della società della conoscenza, nonché della creazione di nuove imprenditorialità, e della valorizzazione economica dei risultati delle ricerche, anche attraverso la tutela dei diritti di proprietà intellettuale. -----
2. Per il perseguimento delle proprie finalità la Fondazione, fra l'altro: --
- a. promuove e sostiene la ricerca di base e industriale, lo sviluppo sperimentale, e in generale lo scambio delle conoscenze, per l'innovazione e la risoluzione di problemi connessi alla produzione industriale e alla fornitura di servizi, favorendo l'avvio di progetti di ricerca e di trasferimento tecnologico, l'avviamento al lavoro, stage, e iniziative di formazione permanente e a distanza, l'interscambio di esperienze e pratiche, con imprese ed enti pubblici e privati dell'area di insediamento e regionale, ma anche con altre realtà nazionali ed estere; -----
 - b. promuove l'attivazione di rapporti di collaborazione tra i Dipartimenti e i Centri di Ricerca dell'Università di Firenze e altre strutture di ricerca, italiane e straniere; -----
 - c. promuove la raccolta di fondi, partecipa a bandi e richiede contributi locali, nazionali, della Unione europea e internazionali; -----
 - d. stipula contratti, convenzioni, accordi o intese con soggetti pubblici o privati; -----
 - e. partecipa ad iniziative congiunte con altri istituti nazionali, dell'Unione europea ed internazionali e, in genere, con operatori economici e sociali, pubblici o privati; -----
 - f. promuove e organizza seminari, conferenze e convegni anche con altre istituzioni e organizzazioni nazionali ed internazionali o partecipa ad analoghe iniziative promosse da altri soggetti; -----
 - g. costituisce o partecipa a protocolli di collaborazione, consorzi, associazioni, fondazioni e società, nonché ad organismi che gestiscano strutture di ricerca, alta formazione e trasferimento tecnologico in Italia e all'estero, ivi comprese anche società di capitali; -----
 - h. svolge attività di alta consulenza, direttamente e tramite convenzioni e accordi con soggetti pubblici e privati; -----
 - i. amministra e gestisce i beni di cui abbia la proprietà o il possesso, nonché le strutture, anche universitarie, di cui le sia stata affidata la gestione ai sensi della vigente normativa. -----

Art. 4 – Patrimonio -----

1. Il patrimonio della Fondazione è costituito:-----
- a. dalla dotazione iniziale in beni mobili e/o immobili conferiti dai Soci Fondatori all'atto della costituzione, nonché da incrementi, a qualsiasi titolo, della stessa; -----
 - b. dai contributi dei Soci Fondatori, dei Soci Sostenitori Istituzionali e dei Soci Partecipanti; -----
-

c. dai beni mobili ed immobili che perverranno alla Fondazione a qualsiasi titolo, nonché da contributi, donazioni e lasciti di persone fisiche e giuridiche, pubbliche e private, la cui accettazione sia deliberata dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione e che il Consiglio stesso decida di imputare a patrimonio;

d. dai proventi delle attività proprie che il Consiglio di Amministrazione deliberi di destinare ad incremento del patrimonio;

e. dagli utili, derivanti da partecipazioni, che il Consiglio di Amministrazione decida di imputare a patrimonio; dai fondi di riserva costituiti con eventuali avanzi di gestione.

2. I contributi dei Soci Fondatori, di cui al precedente punto 1 lettera b., sono stabiliti in forma differenziata dal Consiglio di Amministrazione, sulla base di proposta motivata del Socio Fondatore interessato, e comunque tenendo conto degli eventuali vincoli statuari delle singole istituzioni partecipanti.

Art. 5 - Programmi di attività e rapporti con i Soci Fondatori

1. La Fondazione definisce i propri programmi di attività ed i relativi progetti, e identifica i mezzi di finanziamento a ciò necessari assicurando la coerenza con gli indirizzi dei Soci Fondatori e con la compatibilità finanziaria da essi indicata.

2. Il Consiglio di Amministrazione della Fondazione delibera il Piano pluriennale delle attività e il Piano di attività annuale in riferimento alle linee guida definite dai Soci Fondatori e previo parere del Consiglio generale.

3. Al termine di ogni biennio i Soci Fondatori verificano l'attuazione delle linee guida di attività e formulano eventualmente per iscritto nuove linee guida.

Art. 6 - Programmazione delle attività e gestione delle risorse

1. La Fondazione persegue gli scopi di cui all'Art. 3, nel rispetto dei principi di economicità della gestione. Gli eventuali proventi, rendite ed utili derivanti dallo svolgimento delle attività sono utilizzati esclusivamente per perseguire gli scopi della Fondazione.

2. Per le attività volte al conseguimento delle finalità statuarie, la Fondazione utilizza:

a. i contributi dei Soci Fondatori secondo i progetti identificati;

b. i contributi dei Soci Sostenitori Istituzionali e dei Soci Partecipanti; ogni eventuale provento, contributo, donazione o lascito destinato all'attuazione degli scopi statuari e non espressamente destinato all'incremento del patrimonio;

c. i redditi provenienti dalla gestione del patrimonio;

d. i corrispettivi per le attività svolte.

Art. 7 - Esercizio finanziario

1. L'esercizio finanziario ha inizio il 1°(primo) gennaio e termina il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno. Entro tale termine il Consiglio di Amministrazione approva il bilancio economico di previsione ed entro il 30 (trenta) aprile successivo il rendiconto economico e finanziario consuntivo dell'esercizio decorso. Qualora particolari esigenze lo richiedano, l'approvazione del rendiconto consuntivo può avvenire entro il 30 (trenta) giugno. Copia del rendiconto economico e finanziario, unitamente al verbale della seduta del Consiglio in cui è stato approvato ed alla relazione del Collegio dei Revisori, dovrà essere depositata nei modi di legge.

2. Gli organi della Fondazione, nell'ambito delle rispettive competenze, possono contrarre impegni e assumere obbligazioni nei limiti degli stanziamenti del bilancio approvato.

3. Gli impegni di spesa e le obbligazioni, direttamente contratti dal rappresentante legale della Fondazione o da membri del Consiglio di Amministrazione muniti di delega, che eccedano i limiti degli stanziamenti del bilancio approvato, devono essere ratificati dal Consiglio di Amministrazione

4. Gli eventuali avanzi delle gestioni annuali dovranno essere impiegati per il ripianamento di eventuali perdite di gestione precedenti, ovvero per il potenziamento delle attività della Fondazione o per l'acquisto di beni strumentali per l'incremento o il miglioramento della sua attività.

5. È vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili ed avanzi di gestione, nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita della Fondazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Art. 8 – Organi

1. Sono organi della Fondazione: il Presidente, il Consiglio di Amministrazione, il Consiglio Generale, il Collegio dei Revisori dei conti.

Art. 9 - Presidente e Vice-Presidente

1. Il Presidente della Fondazione e il Vice-Presidente sono eletti dal Consiglio di Amministrazione, il primo tra i membri designati dall'Università di Firenze, il secondo tra gli altri. Il Presidente ha la legale rappresentanza della Fondazione.

2. Il Presidente:

- a. convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione;
- b. cura i rapporti della Fondazione con i Soci, coordinandone l'attività;
- c. vigila sull'attuazione degli indirizzi e dei programmi approvati dal Consiglio di Amministrazione;
- d. esercita i poteri che gli vengono delegati dal Consiglio.

3. Il Presidente può adottare, per motivi di urgenza, provvedimenti di competenza del Consiglio di Amministrazione, salva ratifica da parte di questo nella prima riunione utile. In ogni caso, il Consiglio deve essere convocato entro quindici giorni dall'adozione del provvedimento d'urgenza.

4. Il Vice-Presidente esercita temporaneamente, in caso di malattia o di assenza del Presidente, la rappresentanza legale sui beni della Fondazione.

5. Il mandato del Presidente e del Vice-Presidente ha la durata di quattro anni.

Art. 10 - Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione è composto da un numero di membri non inferiore a 5 e non superiore a 7. I membri del Consiglio di Amministrazione devono possedere requisiti di competenza professionale adeguati alle funzioni da svolgere.

2. Il Consiglio di amministrazione dura in carica quattro anni.

3. La maggioranza dei membri del Consiglio di Amministrazione è designata dall'Università di Firenze; i restanti membri sono designati dagli altri Soci Fondatori.

4. Il Consiglio di Amministrazione, qualora ritenga opportuno un aumento del numero dei membri in funzione dei compiti della Fondazione, può chiedere ai Soci Fondatori la designazione di ulteriori membri, cooptando un componente designato dai Soci Fondatori per ogni membro designato dal Socio Promotore. -----

5. Qualsiasi membro uscente può essere nuovamente designato. In caso di rinuncia, morte, decadenza di un componente il Consiglio di Amministrazione, la sostituzione avviene mediante nuova designazione da effettuare con la stessa modalità di quella già attuata per il membro uscente. In caso di dimissioni della maggioranza dei suoi componenti, il Consiglio di Amministrazione decade nella sua interezza e deve essere ricostituito nei trenta giorni successivi alla comunicazione delle dimissioni, con le modalità di cui ai precedenti commi. -----

Art. 11 - Poteri del Consiglio di Amministrazione -----

1. Il Consiglio di Amministrazione ha i poteri necessari per compiere tutti gli atti che ritiene utili ed opportuni per il perseguimento delle finalità della Fondazione, di cui all'art. 2, oltre che relativi all'amministrazione ordinaria e straordinaria dei beni, all'organizzazione ed al funzionamento dei servizi, ai rapporti con il personale. -----

In particolare, e senza che la esemplificazione costituisca limitazione ai poteri, il Consiglio di Amministrazione: -----

a. elabora ed approva, previo parere del Consiglio Generale, il piano pluriennale delle attività e il piano di attività annuale; -----

b. elabora ed approva i programmi specifici di attività; -----

c. redige ed approva annualmente il bilancio, sia di previsione sia consuntivo; -----

d. esprime il gradimento sulle richieste di adesione quali Soci Sostenitori Istituzionali e delibera annualmente l'ammontare dei contributi di tale categoria di Soci; -----

e. delibera sull'adesione dei Soci partecipanti e sull'ammontare e la natura dei contributi degli stessi; -----

f. delibera l'accettazione delle donazioni e dei lasciti, gli acquisti e le alienazioni dei beni mobili ed immobili, nonché la loro utilizzazione; discute ed approva le eventuali collaborazioni con organismi scientifici e di ricerca italiani e stranieri; -----

g. può delegare alcune funzioni meramente gestionali al Direttore Generale, se nominato, e ne delibera il compenso; -----

h. delibera l'eventuale compenso dei membri del Consiglio di amministrazione e del Presidente, nel rispetto delle norme di legge; -----

i. delibera le eventuali proposte di modifica di Statuto, previo parere positivo in forma scritta da parte dei Soci Fondatori. -----

Art. 12 - Convocazione del Consiglio di amministrazione -----

1. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce, nella sede della Fondazione, almeno tre volte l'anno, e comunque tutte le volte che il Presidente lo ritenga opportuno o quando ne sia fatta richiesta scritta da non meno di un terzo dei suoi membri o dal Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti. -----

2. La convocazione è fatta mediante avviso a domicilio di ciascun Amministratore anche per telegramma, telefax o posta elettronica, almeno cin- -----

que giorni prima di quello fissato per l'adunanza, salvo provvedere, in caso di urgenza, con termini più brevi.

Art. 13 – Validità delle riunioni e delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione

1. Per la validità delle riunioni del Consiglio di Amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza degli Amministratori.
2. Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono prese a maggioranza assoluta dai presenti. In caso di parità dei voti, quello del Presidente è determinante.
3. Le delibere relative allo scioglimento e all'estinzione della Fondazione ed alle modifiche da apportare allo statuto sono approvate con la presenza e con il voto favorevole di almeno due terzi dei componenti.
4. Alle riunioni del Consiglio di Amministrazione partecipano con parere consultivo i Revisori dei Conti.

Art. 14 – Consiglio Generale

1. Il Consiglio Generale formula pareri consultivi sull'attività della Fondazione, in particolare sul piano pluriennale e annuale, e sull'aderenza della stessa attività agli scopi previsti nello statuto; formula altresì proposte sulle attività, i programmi e gli obiettivi della Fondazione, già delineati ovvero da individuarsi.
2. Ne fanno parte i Soci Fondatori, i Soci Sostenitori Istituzionali e Partecipanti. Il Presidente e il Vice-Presidente della Fondazione partecipano senza diritto di voto.
3. Le riunioni del Consiglio Generale sono tenute nel luogo di volta in volta indicato nell'avviso di convocazione.
4. Il Consiglio si riunisce almeno una volta l'anno, nonché ogniqualvolta se ne ravvisi l'opportunità o ad istanza di almeno un terzo dei suoi membri. Il Consiglio Generale è convocato dal Presidente dalla Fondazione, è presieduto dal Socio Fondatore non promotore o, se più di uno, a turno dai Soci fondatori differenti dal Socio promotore.
5. Il Consiglio Generale è validamente costituito, in prima convocazione, con la presenza della maggioranza dei membri; in seconda convocazione, la riunione sarà valida qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera pareri e proposte a maggioranza. Ciascun membro ha diritto ad un voto.
6. Il Presidente della seduta del Consiglio generale può invitare a partecipare alla seduta stessa, senza diritto di voto su pareri e proposte, membri del Consiglio di Amministrazione della Fondazione, rappresentanti delle istituzioni, delle associazioni e del mondo imprenditoriale e dei sindacati confederali dei lavoratori dell'area Firenze-Prato-Pistoia.
7. Delle adunanze del Consiglio è redatto apposito verbale, firmato da chi presiede il Consiglio medesimo e da un membro con le funzioni di Segretario.

Art. 15 - Collegio dei Revisori

1. Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da un Presidente, due membri effettivi e due supplenti, in possesso del requisito dell'iscrizione nel registro dei revisori contabili.
2. Il Presidente, un membro effettivo ed uno supplente, sono designati dall'Università di Firenze; un membro effettivo ed uno supplente sono designati dai Soci Fondatori.

3. Il Collegio dei Revisori dei Conti è organo di controllo della Fondazione. Il Collegio svolge le funzioni previste dal Codice Civile per il Collegio Sindacale e deve controllare la regolare amministrazione della Fondazione, vigilare sull'osservanza della legge, accertare la regolare tenuta della contabilità ed esprimere un parere sui bilanci preventivi e consuntivi.---

4. I membri durano in carica fino all'approvazione del bilancio consuntivo relativo al terzo esercizio successivo alla loro nomina e sono rieleggibili. -

5. L'ufficio è retribuito, secondo le rispettive tariffe professionali dei membri del Collegio, ed è incompatibile con il mandato di consigliere.---

Art. 16 - Direttore Generale-----

1. L'incarico di Direttore Generale può essere conferito dal Consiglio di Amministrazione, a seguito di selezione pubblica, a persona in possesso di requisiti di comprovata professionalità ed esperienza attinenti alle attività della Fondazione.-----

2. L'incarico ha durata quadriennale, rinnovabile, ed è revocabile per giusta causa o giustificato motivo, nonché per il venir meno del necessario rapporto fiduciario con il Consiglio di Amministrazione.-----

3. Il trattamento e la posizione giuridica e normativa del Direttore Generale vengono stabiliti con apposita deliberazione del Consiglio di Amministrazione.-----

4. Il Direttore Generale: elabora progetti e proposte in ordine a tutti i settori di iniziative della Fondazione in attuazione delle direttive del Consiglio di Amministrazione; predispone il programma annuale di attività da sottoporre per l'approvazione al Consiglio di Amministrazione che provvede successivamente alla verifica dei risultati. I Direttore Generale è altresì responsabile della gestione dei beni mobili ed immobili e del personale della Fondazione; garantisce la funzionalità dei servizi ed adotta i provvedimenti necessari per assicurare la regolare esecuzione degli indirizzi e delle decisioni degli organi della Fondazione; compie tutti gli atti di ordinaria amministrazione attinenti la gestione.-----

5. Il Direttore Generale partecipa alle riunioni del Consiglio di Amministrazione con diritto di parola.-----

Art. 17 - Scioglimento ed estinzione-----

1. La Fondazione si estingue nei casi previsti dagli articoli 27 C.C.. In seguito alla dichiarazione di estinzione ai sensi del Codice Civile, il Consiglio di Amministrazione procede alla nomina di uno o più liquidatori.-----

2. In caso di scioglimento per qualsiasi causa tutti i beni della Fondazione che residuano dopo eseguita la liquidazione, sono devoluti ad opera dei liquidatori, a sostegno delle attività dell'Università di Firenze.-----

F.to Paolo Nesi-----

F.to Tiziano Lepri-----

F.to Jacopo Sodi Notaio-----

